SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 221, 432 e 1050-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FRANZA)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (n. 221)

d'iniziativa dei senatori DE MARTINO, BONIFACIO, VASSALLI, SCHIETROMA, BATTELLO, BASTIANINI, PASQUINO, CASSOLA, COVATTA, DE CATALDO, FRANZA, GIUGNI, GRECO, LAPENTA, MARINUCCI MARIANI, MILANI Eliseo e SCAMARCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1983

Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (n. 432)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, RICCI, GOZZINI, PIERALLI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATO', BENEDETTI, SALVATO e MARTORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1984

Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo (n. 1050)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1984

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Codice e legislazione penale - Ordine pubblico)

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo licenziato dalla Commissione Giustizia che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea costituisce il compendio di tre disegni di legge presentati al Senato nell'arco di oltre un anno (n. 221 del 12 ottobre 1983 dei senatori De Martino ed altri; n. 432 del 12 gennaio 1984 a firma dei senatori Pecchioli ed altri; n. 1050 del 7 dicembre 1984, di iniziativa governativa).

Tali iniziative legislative promosse da una larga rappresentanza parlamentare partivano da due ordini di premesse comuni: 1) la sconfitta (disegno di legge n. 221) e la crisi (disegno di legge n. 432) del terrorismo e l'evolversi positivo della battaglia contro di esso (disegno di legge n. 1050); 2) l'esistenza ed il continuo incremento nelle carceri italiane da una consistente area di « dissociati ».

Da questa duplice premessa scaturiva la finalità — anch'essa comune ai tre disegni di legge — di pervenire, mediante un trattamento di favore nei confronti dei dissociati, ad un « superamento politico della stagione del terrorismo » (disegno di legge governativo).

Veniva quindi prevista — ancora all'unisono — all'articolo 1, una ipotesi di non punibilità per una serie di reati associativi e minori, pur divergendo le varie proposte di legge nella definizione della condotta di dissociazione che per i disegni di legge nn. 432 e 1050 prevedeva fra l'altro « l'ammissione delle proprie responsabilità » e la « piena confessione » e per il disegno di legge n. 221, invece, prevedeva tutta una serie di comportamenti con esclusione di ogni ipotesi di confessione o equipollente.

Ma, almeno nella fase iniziale della trattazione congiunta dei disegni di legge, più che sulle questioni strettamente tecnico-giuridiche (sulle quali si ritornerà in seguito anche perchè, gli impianti originari dei tre disegni di legge, sia per quanto attiene alla prospettata ipotesi di non punibilità sia per quanto attiene alla definizione della condotta di dissociazione, sono stati radicalmente e consistentemente mutati), la discussione venne incentrata su questioni di principio di non poco momento.

* * *

Sovente, infatti, nel corso dell'ampio ed approfondito dibattito, venivano da più parti e preliminarmente proposte alcuni interrogativi. Il terrorismo è veramente finito? E subito dopo: e se non è finito, come è possibile ipotizzare interventi legislativi? Ed ancora: che titolo hanno i così detti dissociati per meritare particolare indulgenza dalla società civile che essi hanno duramente offeso?

Altrettanto di frequente, in occasioni e celebrazioni molto significative l'Italia ufficiale, entro e fuori dei propri confini, non cessava di rivendicare un grande successo: l'aver battuto il terrorismo politico. Una vittoria che — si diceva e si dice — era stata conseguita senza ricorrere a leggi restrittive ed eccezionali rispetto alla Costituzione, pur potendo apparire in via di principio giustificato, nel caso di specie, il sacrificio del principio della legalità (tutelato da più norme della Carta costituzionale) a vantaggio del principio della salvezza della Patria (insito nella essenza stessa della Costituzione repubblicana).

Come sia stato — e sia — possibile, da parte della classe politica, atteggiarsi in modo contrastante di fronte allo stesso fenomeno, costituisce una contraddizione a nostro avviso solo apparente; ma che produce, comunque, una serie di equivoci che vanno preliminarmente chiariti.

C'è chi pensa alla « fine del terrorismo » come alla conquista di una condizione di quiete e di pace assoluta e allega, a sostegno della propria radicata convinzione — che il fenomeno non si sia mai esaurito — i tragici assassini di Hunt, Tarantelli e Con-

ti, scanditi pressochè annualmente. (Assunto storicamente improponibile, questo, sia perchè nessuna democrazia moderna — inclusa la nostra — ha potuto mai raggiungere i livelli pur agognati dalla « Città del sole », sia perchè un traguardo siffatto dovrebbe passare attraverso un impossibile processo di rimozione di quelle cause che — sussistenti o no — avevano in gran parte concorso a determinare il fenomeno del terrorismo).

E c'è chi, invece, più realisticamente, pensa alla « fine del terrorismo » come all'esaurirsi di un complesso fenomeno, storicamente e temporalmente delimitato, che, essendo stato dotato di una ben precisa connotazione ideologica, aveva potuto progredire e radicarsi fra parecchie migliaia di proseliti sia per la presenza nel contesto civile e sociale del nostro Paese — a prescindere dalla pertinenza e congruità della diagnosi — dell'*humus* necessario (le ingiustizie, la disoccupazione, la corruzione, gli scandali, i ritardi, le disfunzioni, l'emarginazione, eccetera), sia perchè la proposta rivoluzionaria veniva portata avanti da protagonisti di indubbio prestigio, ascendente e livello culturale. (Sul punto una interessante indagine condotta presso l'Università « La Sapienza » di Roma ha accertato che fra i detenuti per reati di terrorismo — tali detenuti si autodefiniscono « politici » — il 12,45 per cento sono laureati ed il 29,18 per cento hanno una frequenza universitaria, con un totale di « intellettuali » che raggiunge la ragguardevole cifra del 41,63 per cento).

Si è trattato di un declino che, una volta iniziato per le cause ormai ben note (la legge sui « pentiti », la presenza delle istituzioni, il « fronte della fermezza », eccetera, nonchè per l'attenuarsi delle condizioni di conflittualità politiche e sociali esistenti nel momento storico precedente, aveva finito col travolgere l'immagine, il prestigio e la forza dei grandi promotori delle associazioni sovversive (fra i quali vanno ricordati, per la notevole incidenza del pensiero e dell'opera, taluni noti docenti universitari) e con questi il mito della irresistibilità della « cultura della violenza », coinvolgendo definitivamente nel disimpegno e nel distacco anche le migliaia di proseliti che si erano lasciati incantare dal mito di quella cultura che avrebbe dovuto portare alla rivoluzione operaia di massa.

A noi sembra che questa seconda diagnosi — intorno alla quale peraltro si è realizzato un consenso maggioritario — sia la più valida.

In definitiva, pur concordando sul fatto che dopo un passaggio così difficile ed arduo per la nostra Nazione, sia più che legittima l'aspirazione alla sicurezza ed alla pace assolute, pare più esatto convenire che la storia del terrorismo degli anni '70-'80 — quella storia, fatta di uomini, di programmi e di azioni — si è esaurita e che non è più proponibile *sic et sempliciter*.

Certo, la classe politica, cui è affidato il grave compito di legiferare in un materia particolarmente delicata come questa, ha il dovere di muoversi con grande prudenza, equilibrio e senso di responsabilità; ma qui non si chiede altro che di interpretare il fenomeno nel modo più realistico possibile, passando al vaglio, con umiltà e serenità, dati, fatti, prove e quanto altro necessario, ed abbandonare quel margine di « ambiguità » del politico che potrebbe essere dato alla tentazione di ricercare, su un terreno particolarmente fertile, spazi di facile popolarità e di consenso elettorale.

Orbene, fra le numerose fonti attraverso le quali è agevole convincersi che il terrorismo è stato battuto sia sul piano politico che operativo (o « militare » come dicono i dissociati), appare congruo citare le seguenti.

1) Le massime istituzioni dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Procuratore generale della Corte di cassazione, eccetera) nelle ricorrenze nazionali più svariate (discorsi ufficiali, comunicazioni alle Camere, relazioni giudiziarie, ed altre ancora) non mancavano di ripetere, in relazione agli atti terroristici anche cruenti verificatisi negli ultimi tre anni, come la vittoria politica ed operativa sul

terrorismo dovesse considerarsi ormai definitiva e come quei singoli episodi non dovessero essere considerati altro che «spezzoni impazziti» ovvero « frammenti residui di un passato doloroso ».

2) Nei rapporti semestrali sulla politica informativa e sulla sicurezza presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri (periodi 23 novembre 1983 - 22 maggio 1984 e 23 maggio 1984 - 22 novembre 1984) si conferma la sconfitta complessiva del terrorismo e, nel secondo documento in particolare, si sottolinea che le valutazioni relative alla situazione interna « si pongono su un piano di continuità logica rispetto a quanto già rappresentato nella precedente relazione, ove si affermava che il terrorismo era ormai politicamente sconfitto e largamente debellato sul piano operativo... ».

3) Lo stesso Ministro di grazia e giustizia, nel rispondere per iscritto alla interrogazione n. 4-00777 del 10 aprile 1984 del relatore (si chiedevano chiarimenti su un documento sottoscritto da alcune decine di magistrati, nel quale veniva prospettato il pericolo di una vigorosa ripresa del terrorismo), pur confermando l'esistenza del documento, ne riduceva fortemente la portata, affermando che le valutazioni ivi contenute « non possono riferirsi che a coloro che le hanno espresse » ed aggiungeva come « occorra sempre verificare con obiettività e senso critico opinioni e suggerimenti rivolti ai vari dicasteri dalle autorità dello Stato ».

4) Dalle numerose e reiterate dichiarazioni rese dagli stessi protagonisti degli anni di piombo, come Morucci, Vesce, Senzani, Guarinoni, Chiocchi, eccetera, dalle circostanze della cattura di altri, come Moretti, nonchè dalle prese di posizione degli stessi nei confronti dei familiari delle vittime e della Chiesa cattolica, emerge una serie di univoci e concordanti elementi tali da dimostrare compiutamente quanto irreversibile sia stata la sconfitta del terrorismo e quanto esaurito nelle loro coscienze sia stato il disegno politico concepito.

È quanto basta per comprendere che quel terrorismo, nel cui contesto operarono gli attuali dissociati, è morto, perchè legato a cose morte, ad idee sconfitte, a « eroi » battuti ed ormai in ceppi.

* * *

La sconfitta operativa dell'eversione armata (maturata in massima parte attraverso le preziose informazioni fornite dai « pentiti », che consentirono nel giro di poco più di un anno — la legge così detta sui « pentiti » è del 29 maggio 1982 — la scoperta e l'individuazione di decine di covi e di colonne armate, l'individuazione e l'arresto di centinaia e centinaia di militanti effettivi nonchè dei cosiddetti « irregolari ») comportò, quale effetto immediato e dirompente, un considerevole sovraffollamento nelle carceri.

Una situazione, questa, gravida di pericoli perchè andava ad inserirsi in un contesto — quello carcerario — notoriamente carente e suscettibile, conseguentemente, di provocare una ripresa di quella « contestazione carceraria » che era sfociata negli anni precedenti in vere e proprie rivolte con ripetuti episodi di violenza e di sangue.

E ciò sia per l'esiguo numero di istituti di pena attrezzati per ospitare una « specie » particolare di detenuti, sia per la spaventosa condizione di degrado complessivo delle strutture dei vecchi complessi carcerari.

Ma non vi è dubbio che non pochi problemi emergevano proprio per la differente qualità ed estrazione dei detenuti così detti « politici ».

Si trattava di uomini particolarmente decisi e pericolosi, i quali, fino a qualche giorno prima dell'arresto, avevano enfatizzato la « sublime geometria e perfezione » del delitto Moro e di altre imprese criminose, e che si sentivano prossimi al successo di quella rivoluzione operaia da essi, con la cultura della lotta armata, ritenuta innescata e che, invece, si vedevano ora improvvisamente raggiunti dalla legge e trascinati nel baratro della galera, sconfitti e disperati.

Altre insidie si annidavano nelle carceri anche per il « trascinamento », bene oltre il periodo dell'emergenza, del decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979 convertito nel-

la legge n. 15 del 6 febbraio 1980, che consentiva una notevole dilatazione dei termini di carcerazione preventiva, e che veniva, proprio per i ritardi degli auspicati interventi legislativi, violentemente contestata ed impugnata dai detenuti tempestivamente informati ed addottorati.

(La Corte costituzionale con sentenza n. 15 del 1982 aveva dato una esplicita indicazione al Parlamento in direzione del ripristino della legalità su quel versante; e la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva pronunciato, quasi contestualmente, una severa censura nei confronti della giustizia italiana a causa del protrarsi dei termini di carcerazione preventiva).

Ed infine, ulteriori elementi di preoccupazione provenivano dalla applicazione, per molti dei detenuti così detti « politici », di quel famoso « articolo » della legge sull'ordinamento penitenziario (che prevedeva particolari restrizioni e l'isolamento per i soggetti maggiormente pericolosi) che, di proroga in proroga, aveva finito con l'insediarsi stabilmente nella prassi e nella legislazione carceraria; e ciò nel contesto del problema molto sentito e sofferto dell'attuazione della riforma carceraria del 1975, della quale si denunciavano ritardi ed omissioni.

Orbene, se questa era la situazione che si presentava nelle carceri italiane all'indomani della così detta « fine dell'emergenza », tutto era possibile immaginare (il dibattito verteva più sul « grado » della protesta che non sulla inevitabilità della stessa) ma non che da premesse tanto sfavorevoli potesse scaturire un movimento così interessante e costruttivo quale è quello della dissociazione.

I terroristi incarcerati hanno cioè saputo reagire a situazioni soggettive ed oggettive particolarmente difficili e pericolose nel modo più favorevole agli interessi della società civile, e questo fatto merita ampia considerazione.

* * *

Dapprima le iniziative dei singoli detenuti o di piccoli gruppi, tendenti alla discussione, all'aggregazione, al dialogo ed al confronto; poi l'attenzione a tali iniziative di larga parte dei detenuti politici, inclusi quelli di destra; quindi la disponibilità, in qualche complesso carcerario, delle autorità ivi preposte; ed infine la « ratifica » (del direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena e) del Ministero di grazia e giustizia.

Nel frattempo, già nell'estate del 1982, si era costituita la prima « area omogenea », che si presentava con un documento sottoscritto da 51 detenuti politici del carcere di Rebibbia.

E successivamente, ad intervalli abbastanza frequenti e regolari, la lunga marcia verso l'estensione dell'area della dissociazione politica nelle carceri veniva scandita dalla costituzione di nuovi gruppi e settori (Bergamo, Paliano, Torino, Bellizzi Irpino, Sollicciano, San Vittore, eccetera) raggiungendo il traguardo di una vera e propria consacrazione del fenomeno in quasi tutte le realtà carcerarie italiane.

Nella vasta ed articolata documentazione che i dissociati andavano elaborando a sostegno della propria iniziativa, emergevano complesse — e complicate — valutazioni critiche degli anni di piombo; ma il *leit motiv* della « proposta » partiva dalla contestazione di un metodo di analisi di « quegli anni » tendente a negare la « politicità » dello scontro ed a ridurlo a livello di criminalità comune, per pervenire alla sollecitazione a ridisegnare quegli anni considerandoli « come un frutto della storia di tutti invece che come una meteora piombata dal cielo ».

Una volta guadagnato il confronto con le istituzioni carcerarie e l'attenzione delle istituzioni in generale, venivano introdotte, a margine della proposta politica vera e proprio, quelle scottanti tematiche che avevano impegnato negli ultimi anni larga parte degli addetti ai lavori e dell'opinione pubblica: dalla rivendicazione dell'attuazione della riforma carceraria alla richiesta di riduzione dei termini della carcerazione preventiva; dalla sollecitazione all'impegno per processi più rapidi alla istanza di fondo per una riforma del codice di procedura penale.

Non vi è dubbio che questo movimento, sia per motivi di contenuto (le posizioni e le proposte riflettevano problemi reali ed attuali)

che di forma (l'approccio con la società e le istituzioni era assolutamente graduale e corretto), riusciva a guadagnare la fiducia ed il consenso di gran parte del mondo carcerario prevalentemente « politico », costituendo però un non trascurabile punto di riferimento ed occasione di confronto anche per i detenuti comuni.

D'altro canto alle idee, ai progetti ed ai documenti seguivano nelle « aree omogenee » iniziative di notevole portata, quali le rappresentazioni teatrali di autori classici e moderni, la raccolta di testi di narrativa e di poesia di giovani detenuti nonchè incontri frequenti con il mondo esterno (rappresentanze di comuni, di regioni, di parlamentari, di esponenti del mondo sindacale, culturale, eccetera) fino alla realizzazione in taluni complessi carcerari (per esempio Bellizzi Irpino) di sale congressi, sale ritrovi, impianti sportivi, laghetti artificiali, *murales,* eccetera.

Ma ad onta di tutto quanto fin qui illustrato veniva insistentemente e da più parti riproposto un altro interrogativo: ma questa dissociazione è credibile? E i dissociati sono sinceri?

* * *

Una risposta esauriente e definitiva sia sulla autenticità del fenomeno sia sulla utilità dello stesso può essere data dai seguenti ordini di considerazioni.

1) Già in diverse occasioni, parecchie corti di assise (di Genova, di Padova, la prima di Milano, la seconda di Torino, eccetera) avevano sollecitato alla classe politica interventi legislativi attinenti a « forme di attenuazione di responsabilità penale per casi di dissociazione » (assise di Genova). Analoga posizione prendevano numerosi magistrati che si erano occupati di processi di terrorismo (da ultimo il Procuratore generale della Corte di cassazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 1985-1986). « Risposte politiche equilibrate » venivano infine invocate dal mondo cattolico, della cultura, dei giornalismo, eccetera.

2) Sul fronte contrapposto, i cosiddetti « irriducibili » del terrorismo, nel testo della rivendicazione dell'assassinio della vigilatrice carceraria Stefanini, pubblicizzavano l'obiettivo della distruzione dell'esperienza politica della dissociazione.

Con queste parole terribili ed eloquenti, sembra avvalorata la tesi di coloro che vedono in taluni episodi del neo-terrorismo il tentativo di destituire di forza e di validità la sempre più nutrita area di dissociazione nonchè la finalità di provocare un irrigidimento dello Stato verso quelle leggi che avrebbero contribuito a chiudere un capitolo sofferto della nostra storia.

3) Dopo la legge n. 398 del 1984, con la quale si promuoveva la fase di rientro nella legalità costituzionale scossa dalle norme dell'emergenza, si presentò il pericolo di « scarcerazioni selvagge », di fronte al quale il Parlamento votò, con legge n. 7 del 25 gennaio 1985, una ulteriore proroga di altri nove mesi dei termini di carcerazione preventiva.

Il Senato della Repubblica che era stato investito sin dall'inizio della IX Legislatura della problematica della dissociazione (ai cui sperati benefici molti scettici facevano risalire la tregua nelle carceri), non riusciva a portare avanti la discussione in tempi brevi per una serie di difficoltà di vario ordine (tecniche, di schieramenti, di opportunità politica, eccetera).

Ebbene, nonostante ciò, non vi sono state, nel mondo carcerario, proteste o recriminazioni di rilievo, ma solo la corretta sollecitazione al colloquio con la classe politica, tendente a capire e, eventualmente, anche a collaborare.

4) Si è già ricordato come oltre il 40 per cento dei detenuti « politici » sia fornito del titolo di frequenza universitaria; e come, proprio per questa loro condizione di supremazia intellettuale e culturale — inserita, tra l'altro, in quella sofferta promiscuità fra detenuti fortemente eterogenei — si sia determinato quel formidabile fenomeno di reclutamento di detenuti comuni nelle file dell'eversione.

Orbene, così come agevole era stato quel processo di acquisizione alla causa, specie fra i giovani, altrettanto agevole poteva essere

— come è stato — il « percorso di ritorno » che, illuminato dalla severa autocritica che andavano compiendo i *leaders*, avrebbe finito con il coinvolgere tutti coloro i quali erano stati abbacinati dal suggestivo mito della rivoluzione operaia e di massa.

In definitiva, dal vasto materiale suscettibile di esame emerge un'immagine del detenuto « politico » nuova rispetto agli stereotipi del passato, un'immagine impegnata nella dialettica e nel confronto e contraddistinta dalla compostezza e dall'accettazione delle norme vigenti.

Io credo che chi voglia avvicinarsi a questo fenomeno con la capacità di un giudizio libero e sereno non possa non riconoscere l'esistenza di prove consistenti di maturazione umana, culturale e civile dei detenuti dissociati, e che questo riconoscimento oltrepassi i margini del dubbio ragionevole e costituisca umana certezza.

Esistono, quindi, motivi tranquillizzanti che giustificano e rendono opportuno un intervento legislativo volto a favorire, anche con ragionevoli attenuazioni di pena, un processo di recupero di numerose individualità ai valori ed alla pratica dei rapporti civili e democratici.

Passando a talune questioni più direttamente conesse al testo dei disegni di legge in esame, credo che di alcune di esse sia doveroso dar conto, sia perchè sulle stesse non si è mai realizzata la unanimità (fra i commissari e col Governo) sia per la profondità del dibattito che ne è seguito: 1) la definizione della condotta di dissociazione; 2) la questione della « non punibilità »; 3) la questione dei « fatti di sangue ».

Sul primo punto — come si è già ricordato — vi era una non lieve divaricazione fra la proposta contenuta nel disegno di legge n. 221 e quelle contenute nei disegni di legge nn. 432 e 1050.

Nel disegno di legge n. 221 era prevista una articolata nozione di condotta di dissociazione che non comportava, però, alcuna forma di confessione e di ammissione di responsabilità. Nei disegni di legge nn. 432 e 1050, invece, veniva prevista una nozione meno articolata di condotta — specie nel disegno di legge n. 1050 — di dissociazione, che comprendeva rispettivamente l'ammissione delle proprie responsabilità e la confessione.

La discussione che ne è scaturita — interessante e vivace — ha trovato sbocco e conclusione in sede di Comitato ristretto ove si è pervenuti ad una formulazione congrua ed equilibrata: era da considerarsi «dissociato » chi avesse abbandonato il terrorismo, tenendo una serie di condotte tra le quali l'ammissione delle attività svolte nell'area dell'eversione.

Una soluzione siffatta, sul punto forse più controverso della legge (il Governo è rimasto sempre fermo sulle proprie posizioni) aveva il duplice pregio di prevedere, fra le condotte poste a carico del dissociando, da un canto l'ammissione di aver appartenuto all'eversione e di aver ivi svolto ruoli specifici (segno di resipiscenza di grande rilevanza per personaggi notoriamente « ideologizzati ») e, dall'altro, la non indispensabilità della confessione che, in caso contrario, avrebbe comportato il sacrificio di principi fondamentali del diritto penale (il diritto di difesa) nonchè una serie di scompensi ulteriori (l'appiattimento acritico sulla contestazione, la confessione di fatti non contestati risultanti *aliunde*, il « vincolo » in secondo e terzo grado alle confessioni già rese eccetera).

Una volta prevalsa questa tesi è stato agevole strutturare e definire l'intera condotta dissociativa.

Sul secondo punto la disamina è stata alquanto più laboriosa.

La proposta di « non punibilità » era stata limitata ai reati cosiddetti associativi (articoli 270, 270-*bis*, 304, 305 e 306 del codice penale) pur prevedendosi — ad eccezione del disegno di legge governativo — la operatività della depenalizzazione, in limitati e lievi casi, per taluni reati strumentali (armi, favoreggiamento, apologia eccetera).

Lo schema della non punibilità, pur limitato ai casi di cui si è detto, venne vivacemente contestato, specie per una asserita violazione del principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione), e vennero proposti

interventi legislativi diversi (amnistia, condono eccetera).

Tuttavia sembrò prevalere la tesi della compatibilità della « non punibilità » con le leggi vigenti, non interessando il detto beneficio coloro che si fossero resi colpevoli di reati specifici (omicidi, rapine, sequestri eccetera) o fatti di sangue in genere, nel qual caso, indubbiamente, sarebbe stato scosso, il principio anzidetto.

Ed invero, limitata a coloro i quali, senza essersi resi colpevoli di reati specifici, prestarono solo generica adesione a movimenti eversivi (e tornano qui opportune le argomentazioni svolte prima sul coinvolgimento di tanti giovani), la « non punibilità » parve ampiamente corrispondente a quegli indirizzi solidaristici segnati nella nostra Costituzione all'articolo 2.

Venne anche scartata l'ipotesi di una amnistia sia perchè avrebbe dovuto bene o male adeguarsi tecnicamente alle precedenti (contemplanti per lo più solo i reati puniti fino a tre anni e via dicendo) sia perchè avrebbe mortificato — lo stesso vale per il condono — proprio la *ratio* dei disegni di legge in oggetto: la valorizzazione del comportamento di dissociazione.

E tuttavia il meccanismo legislativo previsto si rivelò, nel seguito della discussione, di ben misera portata.

Dal citato studio effettuato dall'Istituto di statistica dell'università « La Sapienza » con la collaborazione dei detenuti del carcere di Rebibbia, emersero dati sconcertanti ma inconfutabili.

La ipotesi di non punibilità, se limitata ai casi previsti nei disegni di legge, avrebbe interessato solo quattro detenuti (1,72 per cento del totale)!

A siffatta conclusione si era pervenuti attraverso la disamina dei mandati di cattura che avevano raggiunto i vari detenuti e dal contesto dei quali erano emerse terribili verità (già da tempo denunciate dagli stessi detenuti e dai comitati dei « padri di famiglia »).

In pratica le ipotesi limitate *in vitro* ai reati associativi (ovvero associativi più quelli strumentali) erano state ribaltate da due fattori: 1) i mandati di cattura a catena; 2) la contestazione del concorso morale.

Tali meccanismi, presenti nella quasi totalità dei casi, ponevano i detenuti per reati di terrorismo nella condizione di dover rispondere in quanto appartenenti ad un gruppo eversivo (BR, PL, UCC, eccetera), per gran parte dei reati ascritti al gruppo (il c.d. « principio di responsabilità collettiva o di massa ») ovunque commessi, ovvero di dover comunque rispondere a titolo di concorso morale (tutti promotori ed organizzatori e ben pochi gregari) per reati commessi da altri sicuri autori materiali: fattori, questi, moltiplicativi di quei reati specifici che non consentivano in alcun caso l'ingresso alla categoria dei non punibili.

Le cifre sono estremamente eloquenti: associativo+strumentale = 5,58 per cento; associativo+insurrezione = 10,30 per cento; associativo+contro le cose = 35,62 per cento; associativo+contro le persone (escluso l'omicidio) = 25,75 per cento; associativo + omicidio = 22,75 per cento. (Nè i gradi successivi di giudizio avrebbero corretto di molto i valori testè allegati).

Le conclusioni non si prestavano ad equivoci di sorta: poichè oltre il 98 per cento della popolazione carceraria (sempre dei « politici ») era imputata di reati gravi, le proposte dei disegni di legge nn. 221, 432 e 1050 erano del tutto inidonee al raggiungimento di qualsiasi obiettivo.

Di qui la necessità di allestire un piano di lavoro radicalmente diverso (del che si fece responsabilmente carico il Comitato ristretto) partendo dalla premessa che comunque il Parlamento doveva dare un segno di attenzione ad un fenomeno in continua espansione e che, conseguentemente, doveva essere immaginato un meccanismo legislativo che spiegasse la propria efficacia sulla base di un duplice criterio: la gravità del reato e la gradualità dell'intervento.

Seguendo questo indirizzo il Comitato ristretto propose alla Commissione le ipotesi di « commutazione » e di « diminuzione » di pena per una serie di reati, raccogliendo il consenso della quasi generalità dei commissari: un meccanismo legislativo peculia-

re che non può essere confuso con l'indulto, in quanto trova nell'ordinamento giuridico italiano sicuri ancoraggi analogici e non offre benefici indifferenziati ad una categoria di detenuti, bensì solo a coloro che abbiano tenuto un certo comportamento degno di considerazione.

Sul terzo punto, anch'esso assai controverso, è rimasto fermo il dissenso con il Governo e con taluni commissari.

Noi restiamo fermamente convinti che la soluzione accolta dalla Commissione sia meritevole della massima attenzione.

Un intervento legislativo che impegna in gran misura un giudizio critico sugli anni di piombo non può chiudere entrambi gli occhi sul fatto che quella storia fu anche e soprattutto una « storia di sangue ».

Conseguentemente, promuovere un intervento limitato a fatti « non di sangue », avrebbe significato ben poco, sia — come si è visto — sul versante dei destinatari reali della legge sia sul versante di una corretta interpretazione e soluzione del fenomeno del terrorismo.

Di guisa che, se è stato possibile — e giusto — escludere dal beneficio i responsabili dei reati di strage (in ciò recependo anche le vibrate proteste dei comitati delle vittime delle stragi), non altrettanto giusto è parso escludere i responsabili di omicidio (o di tentato omicidio e lesioni gravi come avevano proposto il Governo e taluni commissari).

A coloro i quali, infatti, hanno sostenuto la opportunità di estendere i benefici fino e non oltre la soglia del tentativo di omicidio, va obiettato: 1) che le ipotesi di omicidio consumato e tentato sono perfettamente coincidenti sotto il profilo dell'elemento soggettivo (dato interessante in tema di esame di comportamenti), dovendosi l'evento diverso ascrivere a cause indipendenti dalla volontà dell'agente; 2) che trattandosi, nel caso in ispecie, di omicidi sempre aggravati dalla premeditazione, questi, in quanto puniti con l'ergastolo, già ricadrebbero nelle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione, donde la necessità di differenziarne le fattispecie; 3) che, presumibilmente, la dissociazione dell'omicida sarebbe, atteso il ruolo di « protagonista » svolto nelle azioni delittuose, più sofferta e quindi più attendibile.

* * *

E vengo ora, brevemente, al testo proposto dalla Commissione ed ora al vaglio dell'Assemblea.

All'articolo 1 viene definita la condotta di dissociazione che ha il pregio di incardinarsi su un requisito di carattere obiettivo: l'abbandono della assocazione eversiva.

Un « abbandono » che è possibile verificare obiettivamente per chi si trovi in stato di libertà o di latitanza, ma che non è possibile verificarne per chi si trovi in stato di detenzione.

Di qui la necessità di « subiettivizzare » le modalità dell'abbandono medesimo con comportamenti ulteriori quali: *a*) l'ammissione delle attività effettivamente svolte nel campo dell'eversione (del che si è ampiamente trattato prima); *b*) l'adozione di comportamenti incompatibili col permanere del vincolo associativo (il recupero della propria individualità ed autonomia dopo il sacrificio di se stessi per la « causa comune »); *c*) il ripudio della violenza come metodo di lotta politica, mediante un rapporto costruttivo con le istituzioni, anche se critico.

All'articolo 2 vengono previste le ipotesi di commutazione di pena (che riguardano ovviamente soltanto i condannati all'ergastolo) e le ipotesi di diminuzione di pena che vengono accuratamente graduate — come si è già accennato — mediante diminuzioni che vanno da un quarto per i reati più gravi (omicidio consumato e tentato, lesioni gravissime) alla metà per reati meno gravi.

Tali benefici sono applicati dal giudice del dibattimento e dalla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 538, terzo comma, del codice di procedura penale.

All'articolo 3 viene prevista la possibilità, anche per coloro i quali sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, di promuovere idonea condotta di dissociazione fino alla data di entrata in vigore della legge; nel qual caso provvede con ordinan-

za il giudice della esecuzione ai sensi degli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

All'articolo 4 viene prevista la dichiarazione di dissociazione dopo l'entrata in vigore della legge, purchè entro i trenta giorni successivi. In tal caso il giudice competente provvede di conseguenza.

All'articolo 5 viene prevista la revoca del beneficio per coloro i quali abbiano di fatto smentito i comportamenti precedenti.

All'articolo 6 viene anche prevista la possibilità, per coloro che si siano dissociati, di ottenere la libertà provvisoria se imputati di delitti punibili con pena non superiore ai dieci anni.

All'articolo 7 vengono fissati i limiti del cumulo della pena per coloro nei confronti dei quali siano state pronunciate più sentenze di condanna.

Vertendosi in materia di cumulo, ci si è intrattenuti ampiamente sulla compatibilità fra i benefici previsti dalla presente legge e quelli previsti dall'articolo 4 della « legge Cossiga » nonchè dagli articoli 2 e 3 della « legge sui pentiti ». La materia merita ulteriore approfondimento.

All'articolo 8, infine, si dispone che la legge sia applicata solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata entro il 31 dicembre 1983.

* * *

A nome della Commissione, chiedo quindi l'approvazione del testo proposto, nel quale si intendono unificati i disegni di legge nn. 221, 432 e 1050.

FRANZA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo »

Art. 1.

(*Condotte di dissociazione*)

1. Agli effetti della presente legge si considera dissociato chi, avendo commesso uno o più reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Art. 2.

(*Commutazione e diminuzioni di pena*)

1. La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è così commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1:

a) alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per trenta anni;

b) fuori del caso di cui alla lettera *a*), le altre pene sono diminuite: di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della metà se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsità e di favoreggiamento perso-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso.

2. Nessun beneficio di cui al comma 1 è applicabile quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale.

3. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti: esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Art. 3.

(*Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva*)

1. Le pene inflitte per uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purchè entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 4.

(*Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge*)

1. Se l'imputato o il condannato intendono rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ovvero integrare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quelle già rese, possono chiedere di esercitare tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta va rivolta al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il processo, ovvero al pubblico ministero presso il giudice competente per l'incidente di esecuzione.

2. Il pubblico ministero, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.

Art. 5.

(*Revoca*)

1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 6.

(*Libertà provvisoria*)

1. Nei confronti di coloro che hanno tenuto le condotte previste all'articolo 1 e relativamente ai delitti punibili con la pena alla reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, può essere concessa la libertà provvisoria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Cumulo*)

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espire non può eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale.

Art. 8.

(*Applicabilità delle norme*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983.

DISEGNO DI LEGGE N. 221

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE MARTINO ED ALTRI

Art. 1.

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-*bis*, 304, 305 e 306 del codice penale e non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, alla associazione o alla banda, si dissociano dall'attività criminosa.

Non sono parimenti punibili coloro che, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma, abbiano commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, con le sole eccezioni per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonchè il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti.

Non sono altresì punibili coloro che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti delle persone di cui alle lettere *a*) e *b*) del successivo articolo 3.

Art. 2.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, agli imputati che si dissociano dall'attività criminosa non si applica l'aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e la pena è diminuita.

Art. 3.

Ai fini dei due precedenti articoli sono da considerarsi dissociati dall'attività criminosa:

a) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse, quando risulti che la banda o l'associazione si sia disciolta ancor prima della loro assunzione della qualità di imputato o indiziato;

b) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse, quando risulti, sulla base di circostanze oggettive e, in particolare, del tempo trascorso tra la cessazione della partecipazione al reato e l'assunzione della qualità di imputato o indiziato, che si siano ritirati dall'associazione o dalla banda e non abbiano comunque commesso successivamente al recesso dall'accordo altri reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

c) coloro che siano imputati di aver costituito, promosso, organizzato, diretto una banda o una associazione ovvero di aver partecipato ad esse e, successivamente alla loro assunzione della qualità di imputato o di indiziato, si adoperino efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale, ovvero abbiano comunque tenuto un comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo, ovvero risulti da circostanze inequivoche che si siano altrimenti dissociati dal tipo di attività criminosa loro contestata.

Art. 4.

Nei casi di cui agli articoli precedenti non si applica il prolungamento dei termini di durata massima della custodia preventiva di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio

1980, n. 15, e può essere concessa la libertà provvisoria, quando il giudice, tenuto conto della personalità dell'imputato, anche desunta dalle modalità della condotta, nonchè dal comportamento processuale, possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Ai fini del presente articolo la univocità ed attualità della condotta di cui al precedente articolo 3 può essere accertata dal giudice istruttore.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4, la situazione di dissociazione di cui all'articolo 3 può essere accertata anche dal giudice che procede separatamente per reati specifici.

Art. 6.

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di ventidue anni.

Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'articolo 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore di anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purchè la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati dal primo comma.

Art. 8.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati che, rientrando in uno dei casi previsti dall'articolo 3, abbia tenuto, durante l'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.

Art. 9.

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione superiore nel massimo ai quattro anni.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 9 marzo 1983, purchè i comportamenti previsti dall'articolo 3, cui è condizionata la loro applicazione, vengano tenuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 432

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI

Art. 1.

(Non punibilità per dissociazione dal terrorismo)

Non sono punibili coloro che per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale hanno commesso uno o più dei delitti previsti dagli articoli 270, 270-*bis*, 304, 305 e 306 del codice penale se, entro la data di entrata in vigore della presente legge:

a) hanno volontariamente disciolto, o comunque determinato lo scioglimento dell'accordo, dell'associazione o della banda;

b) hanno volontariamente, e in modo definitivo, receduto dall'accordo o si sono ritirati dall'associazione o dalla banda;

c) dopo l'arresto o l'assunzione della qualità di imputato o indiziato e la cessazione dell'accordo, dell'associazione o della banda, hanno tenuto comportamenti processuali — con particolare riferimento alla ammissione delle proprie responsabilità o all'essersi adoperati per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato — e inoltre hanno tenuto altri comportamenti, in carcere e nello stato di libertà, tali che il giudice possa desumerne il definitivo rifiuto di ogni forma di violenza terroristica o eversiva dell'ordinamento costituzionale e la dissociazione dall'attività criminosa commessa.

Non sono altresì punibili, se hanno tenuto i comportamenti di cui alla lettera *c*) del comma precedente, coloro che hanno commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, i reati previsti dagli articoli 302, 303, 378, 379, 414 e 415 del codice penale.

La non punibilità è esclusa nei confronti di coloro che debbono rispondere dei delitti, consumati o tentati, connessi con quelli di cui al primo e secondo comma, di strage, omicidio o lesioni volontari, rapina, estorsione, sequestro di persona, nonchè di ogni altro delitto connesso punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni venti.

La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento dell'attualità del rifiuto e della dissociazione a suo tempo manifestati attraverso i comportamenti di cui al primo comma.

Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.

Art. 2.

(Attenuanti per la dissociazione dal terrorismo)

Nei confronti di coloro che hanno tenuto i comportamenti descritti nel primo comma dell'articolo 1 non si applica, per alcun reato, l'aumento di pena derivante dalla circostanza aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Fuori dei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 1, la pena è inoltre diminuita da un terzo alla metà nei confronti delle suddette persone relativamente ai reati di porto o detenzione di armi, munizioni o esplosivi, ai reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale e del reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni o esplosivi.

Art. 3.

(Non emissione di ordine o mandato di cattura e concessione della libertà provvisoria)

Relativamente ai reati indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 1 e nel secondo comma dell'articolo 2 nonchè ad ogni altro reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibile con la pena della reclusione non superiore nel massimo a die-

ci anni, può non essere emesso l'ordine o il mandato di cattura e può essere, anche nel corso dell'istruzione, concessa la libertà provvisoria nei confronti di coloro che hanto tenuto uno dei comportamenti descritti nel primo comma dell'articolo 1.

Nei casi di cui al primo comma, non si applica il prolungamento dei termini della carcerazione preventiva previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 4.

(*Liberazione condizionale*)

Coloro che hanno tenuto uno dei comportamenti descritti nel primo comma dell'articolo 1 e sono stati condannati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi alla liberazione condizionale dopo aver scontato una misura di pena inferiore di un terzo rispetto a quella prevista dall'articolo 176 del codice penale, semprechè vi sia stata conferma dei suddetti comportamenti durante l'espiazione della pena.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nell'articolo 176 del codice penale.

Art. 5.

(*Limiti di applicabilità ed entrata in vigore*)

Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai reati che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1050

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-*bis*, 284, 304, 305 e 306 del codice penale anteriormente al 31 dicembre 1983, si dissociano dall'attività criminosa.

Tale disposizione non si applica a coloro che abbiano commesso o tentato di commettere uno o più reati connessi con quelli indicati nel primo comma, previsti dagli articoli 280, 289-*bis*, salvo che ricorra l'attenuante di cui al quarto comma, 422, 575, 583, 584 e 630 del codice penale.

La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della attualità della condotta di cui al primo comma.

Nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la non punibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, è dichiarata dalla stessa Corte ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale. Se per i reati connessi previsti dal secondo comma si procede separatamente, la Corte può rinviare il procedimento fino a che in ordine a tali reati sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente si considerano dissociati coloro che rendono piena confessione dei reati commessi, tengono un comportamento oggettivamente ed univocamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo e ripudiano la violenza quale metodo di lotta politica.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati indicati nel primo comma dell'articolo 1, che abbia tenuto, durante l'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere certa la sua dissociazione e da far ragionevolmente presumere che in futuro egli si asterrà dal commettere reati, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato un terzo della pena inflittagli e comunque non meno di sei mesi.

Per la concessione della liberazione condizionale è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.